

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

al comma 30, prevede che tale Fondo sia alimentato anche con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico;

al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;

al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;

al comma 37, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuova il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti;

al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, al n. 4, fog. 231, recante disposizioni attuative del citato art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare l'art. 12 che dispone:

che i versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che i soggetti privati possono, nel rispetto della destinazione del citato Fondo, vincolare l'utilizzo dei contributi a specifici usi;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e

delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008, al n. 5, fog. 60, recante disposizioni integrative del citato decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante modalita' per i versamenti nelle tesorerie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2006, n. 293, Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie dello Stato;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 169931 del 14 novembre 2008;

Viste le domande depositate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585-C6586-C6587, di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi ("i marchi Carta Acquisti"):

lettere "Carta Acquisti" di colore blu ("logo Carta Acquisti");

carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre "spennellate" di colore verde, bianco e rosso ("Carrello");

otto linee ondegianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra ("Onda").

Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale, i criteri per la partecipazione all'iniziativa di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito "il programma Carta Acquisti"), i criteri per vincolare l'utilizzo dei fondi versati, nonche' promuovere e incentivare le donazioni a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto:

a) disciplina i criteri e le modalita' di versamento a titolo spontaneo e solidale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: "decreto-legge n. 112/08");

b) individua le modalita' con cui i soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale possono associarsi al programma Carta Acquisti;

c) individua i criteri e le modalita' con cui i soggetti che hanno effettuato versamenti possono richiederne la destinazione a specifici usi ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto interdipartimentale prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112/08.

Art. 2.

Modalita' di versamento

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/08 sono effettuati presso il Conto n. 25012, denominato "Mef Diptes Fondo art. 81 L133-08", codice IBAN: IT94 J010 0003 2453 5020 0025 012, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, via dei Mille, 52 - 00185 Roma, con le modalita' sotto indicate:

- a) mediante bonifico bancario o postale;
- b) mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia o versamenti in denaro.

Art. 3.

Trattamento fiscale

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati per il tramite di Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) o persone giuridiche che perseguono finalita' di solidarieta' sociale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008 sono deducibili dal reddito di impresa secondo le modalita' e i criteri disciplinati dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

Categorie di donazione

1. Ai soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale, direttamente o tramite Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) o persone giuridiche che perseguono finalita' di solidarieta' sociale, e' attribuito, in ragione dell'importo donato per ciascun anno solare, la qualifica risultante dall'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Associazione al programma Carta Acquisti

1. Ai soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale, e' consentito associarsi al programma Carta Acquisti secondo le modalita' specificate in Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanano, ove necessario, delle linee guida volte a consentire la migliore attuazione delle modalita' di associazione al programma Carta Acquisti di cui all'Allegato 2.

3. E' fatto salvo ogni diritto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali conseguente al mancato rispetto da parte del soggetto che ha effettuato versamenti a titolo spontaneo e solidale delle modalita'

di associazione che gli sono consentite ai sensi del presente articolo e dell'Allegato 2, nonché delle linee guida eventualmente emanate ai sensi del comma precedente.

Art. 6.

Convenzioni con i Donatori Sostenitori

1. Fermo restando quanto previsto dall'Allegato 2, i soggetti qualificati come "Donatore Sostenitore" di cui all'Allegato 1 possono vincolare l'utilizzo dei contributi corrisposti a specifici usi, nei limiti delle finalità del Fondo, o richiedere la predisposizione di relazioni informative sulle modalità di utilizzo dei propri versamenti, stipulando apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 7.

Trasparenza sull'utilizzo delle donazioni

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predisporrà e pubblicherà periodicamente sul proprio portale telematico una relazione relativa all'utilizzo dei versamenti a titolo spontaneo e solidale complessivamente ricevuti nell'anno solare di riferimento.

Art. 8.

Contatti

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto è istituito il seguente punto di contatto:

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro - Direzione VI
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
donazioni carta acquisti@tesoro.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale
del Tesoro
Grilli

Il segretario generale
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Verbaro

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5

